



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio

mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it

pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it web: www.comune.villasantantonio.or.it

Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138 P.I./C.F. 0007460951

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del 27-02-2026	Oggetto: FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 862, LEGGE N. 145/2018). PRESA D'ATTO DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2025.
-------------------------------------	---

L'anno: duemilaventisei

Il giorno: ventisette

Del mese di: febbraio

Alle ore: 13:04

La seduta di Giunta Comunale si è tenuta presso la Casa Comunale e in modalità di Videoconferenza, così come disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio comunale atto n.2 del 21.04.2022 con la presenza dei signori:

Frongia Fabiano	Sindaco	Presente
Sanna Virna	Vice Sindaco	Assente
Pau Arianna	Assessore	in videoconferenza
Melis Ilenia	Assessore	in videoconferenza

Ne risultano Presenti n. **3**, assenti n. **1**.

Partecipa, con funzioni consultive referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Ilenia Manca.

Presiede la seduta il Sindaco, Sig. Fabiano Frongia, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2026 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2026/2028, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2026 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2026/2028, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"*
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano *"se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che sono oggetto di applicazione "le misure di*

cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”;

- l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”;*

Dato atto che il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2015 dispone che: *“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;*

Dato atto che:

- nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione;
- il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art.1, c.863);

Appurato che, relativamente all'esercizio 2025, l'ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma Crediti Commerciali della Ragioneria Generale dello Stato – Area R.G.S., i quali risultano aggiornati alla data del 26/01/2026 e presentano i seguenti valori:

- Stock del debito al 31/12/2024: euro 71.148,30;
- Stock del debito al 31/12/2025: euro 51.852,42;
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2025: euro 597.395,74;
- Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2025: 4 giorni;

Preso atto che con l'articolo 9 del D.L. 152/2021, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* sono state introdotte due significative novità:

- l'obbligo di accantonamento entro il 28 febbraio sussiste anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;
- non è più prevista invece la possibilità di utilizzare i propri dati contabili per la rilevazione dell'indicatore annuale dei tempi di pagamento, possibilità che per il 2021 era stata introdotta dal D.L. 183/2020 (c.d. "milleproroghe"), e pertanto l'indicatore dello stock

del debito e l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dovrà essere rilevato esclusivamente dalla PCC – Area RGS, che al riguardo rimane l'unico riferimento possibile;

Considerato che, sussistendo le condizioni previste dal ricordato comma 859, va determinato l'importo da accantonare e quantificare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, in particolare:

- in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5%, ma tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo, come indicato nella seguente tabella:

ritardo	percentuale da applicare
superiore a 60 giorni	5 per cento
da 31 a 60 giorni	3 per cento
da 11 a 30 giorni	2 per cento
dal 1 a 10 giorni	1 per cento

Rilevato che in applicazione della disciplina del comma 861 della legge 145/2018, sopra indicata, la verifica dei dati a disposizione sul portale AREA RGS evidenzia che:

- lo stock del debito commerciale scaduto al 31.12.2025 è **inferiore** del 10% rispetto allo stock del debito annualità 2024 (comma 859, lett. a – primo capoverso);
- il termine di pagamento delle transazioni è rispettoso delle disposizioni fissate dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ed evidenzia un ritardo medio di pagamento di **4 giorni** (comma 859, lett. b);

Tenuto conto che il dato relativo all'incremento dello stock del debito commerciale scaduto al 31.12.2025 è non superiore al 10% rispetto allo stock del debito annualità 2024 in ragione dell'intensa attività di riallineamento dello stock del debito presente nell'Area RGS e che alla data del 31.12.2025 l'importo del debito commerciale scaduto è allineato alle risultanze contabili;

Dato atto che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

il D.Lgs. n. 118/2011 e smi;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate

Di prendere atto che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018, l'ente presenta i seguenti indicatori:

ART. 1 COMMA 859 LETT a) LEGGE 145/2018 ss.mm.ii	
a- Stock del debito (anno 2025)	51.852,42 €
b- Stock del debito residuo (anno 2024)	71.148,30 €

ART. 1 COMMA 859 LETT b) LEGGE 145/2018 ss.mm.ii	
indicatore annuale del ritardo dei pagamenti	4
Parametro negativo per l'ente se il valore presenta segno positivo	

ART. 1 COMMA 868 LEGGE 145/2018 ss.mm.ii	
Mancata pubblicazione nel sito internet dell'ente dell'ammontare complessivo del debito commerciale residuo al 31.12.2025	PUBBLICATO
Mancata trasmissione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati al termine dell'esercizio finanziario 2025	TRASMESSO
Mancata trasmissione alla PCC delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	TRASMESSA

Di dare atto che le risultanze di cui sopra non garantiscono il rispetto per l'anno 2025 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 relative alla costituzione per l'anno 2025 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali nella misura dell'1% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione pari ad Euro

419.733,49, in quanto il tempo medio ponderato di ritardo è pari 4 giorni;

Di costituire il Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) per euro 4.197,33;

Prendere atto altresì che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

Con separata votazione favorevole unanime, resa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 data l'urgenza di provvedere entro il termine del 28 febbraio stabilito dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Frongia Fabiano
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Manca Ilaria
Firmato digitalmente

Pareri ai sensi e per gli effetti art.49, 1° comma e 151 del T.U.E.L n°267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 27-02-2026

Il Responsabile del servizio
Cocco Gianna

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 27-02-2026

Il Responsabile del servizio
Cocco Gianna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale
Manca Ilaria
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.villasantantonio.or.it/>.

Villa Sant'Antonio,

Il Segretario Comunale
Manca Ilaria
Firmato digitalmente